



## **COMUNE SAN QUIRINO**

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028**

# INDICE

PREMESSA.....	3
EVOLUZIONE NORMATIVA.....	4
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO .....	5
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE .....	5
IL PAREGGIO DI BILANCIO .....	7
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.....	7
1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE .....	12
1.1) Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa .....	13
1.2) Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti .....	18
1.3) Titolo 3: Entrate extratributarie.....	20
1.4) Titolo 4: Entrate in conto capitale .....	24
1.5) Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie .....	25
1.6) Titolo 6: Accensione di prestiti .....	25
1.7) Titolo 7: Anticipazioni di Tesoreria .....	26
1.8) Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro.....	26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.....	27
2) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE SPESE .....	28
2.1) Titolo 1: Le spese correnti .....	28
2.2) Titolo 2: Spese in conto capitale.....	39
2.3) Titolo 4: Rimborso di prestiti .....	41
2.4) Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro.....	41
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .....	42
ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI.....	43
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.....	45
ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA .....	45
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE .....	45
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO .....	46
ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.....	48

## PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa: apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa: indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## EVOLUZIONE NORMATIVA

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 25/07/2023, il quale ha introdotto, mediante la modifica del principio della programmazione n. 4/1, il nuovo processo di bilancio, al fine di consentire l'approvazione del documento entro il 31/12 di ciascun anno, ridisegnando competenze, adempimenti e scadenze.

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2025 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricordano in particolare:

- il decreto MEF del 13/02/2025 che ha modificato gli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al D.Lgs. 118/2011, nonché il piano dei conti e gli schemi di bilancio e rendiconto, per tener conto dell'introduzione del fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, nonché l'aggiornamento delle poste su cui calcolare i vincoli di cassa;
- il decreto MEF del 06/08/2025, con il quale sono stati modificati il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2021, nonché l'allegato 4/3 al medesimo decreto, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

A decorrere dal 2026, e parzialmente anche con decorrenza 2027, entrano inoltre in vigore le modifiche apportate dal decreto MEF del 10/10/2024 agli schemi di bilancio, all'elenco ed al glossario delle missioni e programmi, mediante l'introduzione del programma 11 specifico per gli asili nido al fine di consentire una migliore rendicontazione dei progetti PNRR riferiti all'oggetto, all'allegato al PEG ed il conto del Tesoriere.

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate;
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026.

In particolare la FASE PILOTA di cui al D.L. 113/2024 prevede le seguenti attività:

- completamento del set di standard ITAS e del Piano dei conti multidimensionale (milestone M1C1-108): sono stati elaborati n. 18 standard;
- obbligo per un insieme di amministrazioni (coprendo almeno il 90% della spesa pubblica primaria) di produrre schemi di bilancio accrual sperimentali per il 2025 (milestone M1C1-118), con esclusioni per enti di piccole dimensioni, società, organi costituzionali, istituti scolastici e altri;
- gli schemi che gli enti dovranno produrre saranno il Conto economico 2025 e lo Stato patrimoniale al 31/12/2025: tali schemi sono sperimentali e non sostitutivi;
- avvio dell'analisi degli adeguamenti informatici, avvenuto con il decreto MEF 06 agosto 2025, e possibilità di riclassificare le voci di bilancio per produrre gli schemi sperimentali;
- obbligo di completare il primo ciclo di formazione di base (target M1C1-117) entro il primo trimestre 2026.

Il Comune di San Quirino avendo popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è soggetto alla fase pilota nel corso del 2025.

# GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

## GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni previsti dalla bozza del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.  
Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 chiude con i seguenti totali a pareggio:

ESERCIZIO	COMPETENZA ENTRATA/SPESA	Cassa Entrata	Cassa Spese
Esercizio 2026	€ 14.830.075,01	€ 22.086.948,97	€ 21.547.561,66
Esercizio 2027	€ 10.893.815,46		
Esercizio 2028	€ 11.944.160,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2026-2028, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 – 783).  
A decorrere dal 01 gennaio 2023, con L.R. 17 del 14 novembre 2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
Per il triennio 2026-2028 le aliquote ILIA verranno approvate in sede di Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio 2026-2028.  
Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti TARI le relative tariffe verranno approvate in base al piano finanziario trasmesso da Ausir con scadenza 30/04/2026 indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio.  
E' stato istituito il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercantili ai dei commi 816 – 847, art.1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sono state confermate per l'anno 2026 le tariffe del 2025.
2. Per quanto concerne invece le tariffe dei servizi queste sono state confermate rispetto all'anno 2025 e per maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione.  
La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2026-2028 nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 verrà approvato dalla Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio entro il 31/01/2026;
3. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460, dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e precisamente alla manutenzione straordinaria delle strade del cap. 4652 del titolo 2 spesa.
4. politica di indebitamento: il Comune di San Quirino non ha previsto indebitamenti per il triennio 2026 – 2028 e comunque il suo livello di indebitamento è pari allo 0,57% (0,23% per l'anno 2027-2028) del parametro 8.2 degli indicatori di bilancio Bdap per ciascuna annualità (solo 2 mutui), molto al di sotto della percentuale consentita.

## GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2026-2028, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3).

Equilibrio complessivo (tabella 1):

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	3.800.000,00	-	-	-					
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b> di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		2.143.021,04	0,00	0,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.741.419,42	3.445.300,00	3.445.300,00	3.445.300,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.825.871,96	7.890.781,50 0,00	7.915.081,50 0,00	7.851.543,12 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.192.335,06	2.930.631,50	2.930.631,50	2.868.845,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.093.125,86	1.595.350,00	1.595.350,00	1.595.350,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.823.675,27	3.138.107,47	1.489.868,96	2.602.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.193.818,80	5.444.128,51 0,00	1.507.868,96 0,00	2.620.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>16.850.555,61</b>	<b>11.109.388,97</b>	<b>9.461.150,46</b>	<b>10.511.495,00</b>	<b>Totale spese finali...</b>	<b>20.019.690,76</b>	<b>13.334.910,01</b>	<b>9.422.950,46</b>	<b>10.471.543,12</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>  di cui Fondo anticipazioni di liquidità	62.500,00	62.500,00 0,00 0,00	38.200,00 0,00 0,00	39.951,88 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.436.393,36	1.432.665,00	1.432.665,00	1.432.665,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.465.370,90	1.432.665,00	1.432.665,00	1.432.665,00
<b>Totale titoli</b>	<b>18.286.948,97</b>	<b>12.542.053,97</b>	<b>10.893.815,46</b>	<b>11.944.160,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>21.547.561,66</b>	<b>14.830.075,01</b>	<b>10.893.815,46</b>	<b>11.944.160,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>22.086.948,97</b>	<b>14.830.075,01</b>	<b>10.893.815,46</b>	<b>11.944.160,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>21.547.561,66</b>	<b>14.830.075,01</b>	<b>10.893.815,46</b>	<b>11.944.160,00</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>539.387,31</b>								



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7.971.281,50 0,00	7.971.281,50 0,00	7.909.495,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
I) Entrate in parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	7.890.781,50	7.915.081,50	7.851.543,12
- <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
- <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		95.006,35	95.006,35	95.006,35
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	62.500,00	38.200,00	39.951,88
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>O) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	145.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.143.021,04	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.138.107,47	1.489.868,96	2.602.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.444.128,51	1.507.868,96	2.620.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Z) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>VF) Variazioni attività finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2026-2028 per la parte entrata, sono così sintetizzate:

ENTRATE PER TITOLI DI BILANCIO		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
TITOLO	DENOMINAZIONE	Rendiconto 2023-accertamenti	Rendiconto 2024-accertamenti	Previsione assestata 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.429.384,62	3.434.569,76	3.415.541,28	3.445.300,00	3.445.300,00	3.445.300,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	3.100.616,86	3.176.652,45	3.180.594,59	2.930.631,50	2.930.631,50	2.868.845,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.663.054,16	1.662.259,10	1.700.011,18	1.595.350,00	1.595.350,00	1.595.350,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	425.698,55	2.408.958,68	8.061.828,93	3.138.107,47	1.489.868,96	2.602.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6	Accensione prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	773.374,32	871.113,16	1.432.665,00	1.432.665,00	1.432.665,00	1.432.665,00
	Applicazione avanzo di amministrazione	539.476,87	1.235.720,21	2.412.890,15	145.000,00	-	-
	Fondo pluriennale vincolato	1.541.862,44	1.666.801,27	2.232.465,36	2.143.021,04	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>11.473.467,82</b>	<b>14.456.074,63</b>	<b>22.435.996,49</b>	<b>14.830.075,01</b>	<b>10.893.815,46</b>	<b>11.944.160,00</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati.

## 1.1) Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsione)	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
IMU (imposta municipale propria) / ILIA	2.655.547,81	2.631.664,90	2.566.641,28	2.566.500,00	2.566.500,00	2.566.500,00
IMU partite arretrate	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ICI (imposta comunale sugli immobili riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.256,00	3.617,42	-	-	-	-
TASI (tassa sui servizi comunali)	11.193,00	14.277,10	-	-	-	-
TARI (tassa sui rifiuti solidi urbani)	538.387,81	585.010,34	598.900,00	628.800,00	628.800,00	628.800,00
Addizionale IRPEF	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>3.429.384,62</b>	<b>3.434.569,76</b>	<b>3.415.541,28</b>	<b>3.445.300,00</b>	<b>3.445.300,00</b>	<b>3.445.300,00</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale. Dall'anno 2023 abbiamo vissuto la trasformazione dell'IMU in ILIA regionale.

### ILIA – IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

A decorrere dal 01 gennaio 2023, con L.R. 17 del 14 novembre 2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Come previsto per la superata IMU il presupposto dell'ILIA è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) L.R. 17/2022, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Oggetto d'imposta sono i fabbricati, i fabbricati strumentali all'attività economica, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti all'articolo 3 L.R. 17/2022); soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso (articolo 6 L.R. 17/2022). Per quanto riguarda il pagamento della nuova ILIA, in quanto non espressamente previsto dalla L.R. 17/2022, rimane in vigore quanto stabilito dalla normativa nazionale ovvero due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.

Il termine per la presentazione della dichiarazione rimane il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Con la legge Regionale n. 9 del 04/11/2024 entrata in vigore il 06/11/2024 sono state introdotte delle modifiche alla Legge Regionale 17/2022.

Per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote annuali è stata disposta la pubblicazione esclusivamente per via telematica, nel portale che sarà messo a disposizione dalla Regione. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che la pubblicazione nel portale avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Il comune approverà le aliquote 2026 con deliberazione consiliare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione

2026-2028 in Consiglio.

L'articolo 20 della Legge Regionale 17/2022 come modificato dalla Legge Regionale 9/2024 prevede la copertura finanziaria da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del minor gettito derivante dall'applicazione in particolare dei commi 2 e 7 dell'art. 9. Il ristoro si riferisce alle aliquote agevolate introdotte dalla normativa per alcune fattispecie di immobili:

- l'aliquota pari al 7 per mille per il primo fabbricato ad uso abitativo (c.d. prima "seconda casa"), escluse le pertinenze, che i comuni con deliberazione del consiglio comunale potranno diminuire fino all'azzeramento;
- l'aliquota pari allo 0,86 per cento per i fabbricati strumentali all'attività economica prevedendo la possibilità per i comuni di diminuirla fino all'azzeramento.

La copertura finanziaria è di fatto riconosciuta dalla Regione, mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base della domanda che l'ente è tenuto a presentare annualmente entro il 30 settembre, sia per il primo fabbricato ad uso abitativo che per i fabbricati strumentali all'attività economica.

La Giunta regionale con le Delibere 880-881-1030-1514-1515/2025 ha individuato i criteri e le modalità di presentazione delle domande riguardanti l'annualità d'imposta 2025.

L'ufficio finanziario ha quindi elaborato i dati richiesti sulla base dei contenuti delle delibere di Giunta indicate in precedenza.

In data 26/09/2025 sono state inviate le richieste di ristoro per le due fattispecie interessate dalle agevolazioni di cui all'art. 9 commi 2 e 7 della Legge regionale 17/2022.

La domanda di concessione del ristoro per l'anno 2025 riferita al primo fabbricato ad uso abitativo (prima seconda casa) è stata presentata indicando l'importo di € 83.297,64. L'importo è il risultato di un calcolo eseguito sulla banca dati Ilia che considera tutti i fabbricati di categoria A (abitazioni) che potenzialmente rientrano nella definizione di prima seconda casa secondo la definizione indicata nella L.R. 17/2022. Tale banca dati rappresenta quindi la base imponibile per il calcolo del differenziale tra:

- l'applicazione dell'aliquota in vigore nel 2024;
- l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille in vigore dal 01/01/2025 per la fattispecie agevolata (primo fabbricato ad uso abitativo);

che rappresenta l'importo massimo concedibile dalla Regione.

La Regione ha disposto per l'anno 2025 la possibilità di liquidare ed erogare in via anticipata il 50 per cento della differenza di gettito tra l'imposta versata nel 2024 e la minore imposta dovuta nel 2025, calcolata sulla base dei versamenti già eseguiti dai contribuenti per l'acconto ILIA 2025 (dati trasmessi dal MEF alla Regione con PEC protocollo n. 0507319-A/2025 di data 16 luglio 2025).

Il comune di San Quirino quindi nella domanda di ristoro, oltre ad indicare l'importo di € 83.297,64 a titolo di concessione, ha richiesto in via anticipata la liquidazione dell'importo di € 5.179,36, così come quantificato e comunicato dagli uffici regionali in data 17/09/2025 (prot. 9033/2025).

La domanda di concessione del ristoro per l'anno 2025 riferita ai fabbricati strumentali all'attività economica è stata presentata indicando l'importo di € 43.037,56, successivamente rettificato ad € 42.972,43. L'importo è il risultato di un calcolo eseguito sulla banca dati Ilia che considera tutti i fabbricati rientranti nelle categorie catastali riferite ai fabbricati strumentali alle attività economiche secondo la definizione indicata nella L.R. 17/2022. Tale banca dati rappresenta quindi la base imponibile per ogni categoria catastale riferita ai fabbricati strumentali (D7,D8,C1, ecc), per il calcolo del differenziale tra:

- l'applicazione dell'aliquota in vigore nel 2024
- l'applicazione dell'aliquota del 8,6 per mille in vigore dal 01.01.2025 per la fattispecie agevolata;

che rappresenta l'importo massimo concedibile dalla Regione.

Per questa tipologia di ristoro la regione non ha disposto anticipazioni per il 2025.

L'importo delle agevolazioni di cui all'art. 9 commi 2 e 7 della Legge regionale 17/2022 erogate dalla Regione Friuli Venezia Giulia implica una diversa classificazione in bilancio, in particolare dal titolo 1° delle entrate al titolo 2° alla voce "Trasferimento dalla Regione per minor introito ILIA".

Le procedure di quantificazione (concessione) e del successivo riconoscimento (erogazione) degli importi spettanti per gli anni 2027 e 2028 a titolo di ristoro da parte della competente Direzione Regionale, per il mancato gettito derivante dall'applicazione dei commi 2 e 7 dell'art. 9 L.R. 17/2022, saranno definite con le relative delibere della Giunta regionale.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'ILIA ammonta a:

- anno 2026: € 2.566.500,00;

- anno 2027: € 2.566.500,00;
- anno 2028: € 2.566.500,00.

Le aliquote applicate da questo ente nel 2025 sono le seguenti e verranno confermate anche per l'anno 2026:

Legge Regionale n.ro 17/2022 modificata da LR 9/2024	Fattispecie	ALIQUOTA DELIBERATA
Comma 1	<b>abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> e per le relative pertinenze <b>* si applica una detrazione di Euro 200</b>	<b>5 per mille</b>
Comma 2	<b>primo</b> fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022, escluse le relative pertinenze	<b>7 per mille</b>
Comma 3	fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e dal primo fabbricato ad uso abitativo, e <b>ulteriori</b> rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	<b>8,85 per mille</b>
Comma 4	<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	<b>1 per mille</b>
Comma 5	<b>Terreni agricoli</b>	<b>7,6 per mille</b>
Comma 6	Per le <b>aree fabbricabili</b> di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)	<b>8,6 per mille</b>
Comma 7	Per i <b>fabbricati strumentali all'attività economica</b>	<b>8,6 per mille</b>
Comma 8	Per gli <b>immobili diversi</b> da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	<b>8,85 per mille</b>

Rimane a carico del contribuente l'onere di presentare, in tutti i casi di riduzione, la relativa comunicazione telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'impsota.

Le aliquote indicate in precedenza rispettano tutte l'intervallo percentuale dettato dalla normativa regionale.

E' stata confermata la scelta:

- di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

## ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU/ILIA da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive

per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Nel corso del 2024 si sono succeduti diversi interventi del legislatore, come la modifica, ad opera del D.Lgs. n.219 del 30.12.2023, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introducendo il principio del "Ne bis in idem" (Art. 7, comma 2, lettera b), art.9- bis), l'autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e l'autotutela facoltativa (art. 10-quinques).

Si ricordano inoltre il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che ha modificato il regime delle sanzioni per le violazioni commesse dopo il 01/09/2024, riducendo dal 30% al 25% la sanzione per omessi versamenti, indicando nel 12,50% la sanzione per ritardati versamenti entro i 90 giorni; conseguentemente sono state ridotte anche le sanzioni auto-applicate in caso di ravvedimento operoso.

Infine il decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, intervenuto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

## RECUPERO EVASIONE IMU/ILIA

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU/ILIA, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 23.676,75	€ 23.676,75	€ 23.676,75

## RECUPERO EVASIONE TASI

La TASI è stata soppressa con decorrenza 01.01.2020. L'attività di accertamento per il recupero dell'evasione si è conclusa nel corso del 2024 e ha riguardato le violazioni relative all'annualità 2019. Il gettito stimato quindi per tale attività di accertamento è pari a zero.

## ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore



alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2025 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono previste per un importo pari agli accertamenti del 2023 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2023 e in c/residui nel 2024). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale.

Il Comune di San Quirino ha adottato il criterio della competenza per la stima del gettito IRPEF 2026-2028.

L'art. 1 comma 2 della legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha reso strutturale la riduzione degli scaglioni IRPEF da 4 a 3 approvati dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216; tuttavia, al comma 751 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dalla normativa precedente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Pertanto gli enti possono ancora, per gli anni 2025, 2026 e 2027, mantenere i 4 scaglioni vigenti fino al 2023.

Nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera di cui al comma 751 o non la trasmettono entro il 20 dicembre 2025, l'addizionale comunale all'irpef si applica sulla base delle aliquote vigenti sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Comune di San Quirino ha confermato le aliquote per l'anno 2025 a 3 scaglioni con Delibera di Consiglio comunale n. 43 del 23/12/2024.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 200.000,00 per il 2026;

€ 200.000,00 per il 2027;

€ 200.000,00 per il 2028.

## TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie (delibera n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025).

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, da valorizzare separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

- a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno: 0,10 euro/utenza;
- b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno: 1,50 euro/utenza.

Con delibera n. 133/2025/R/rif di ARERA, è stata introdotta una ulteriore componente perequativa a decorrere dal 01/01/2025:

- c) componente UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza: 6,00 euro/utenza.

Nel bilancio di previsione tali componenti, contabilizzate in ossequio a quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con la delibera n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 19/06/2025, sono state stimate in relazione alla consistenza della banca dati della TARI nel seguente modo:

- a) componente UR1: € 350,00;
- b) componente UR2: € 4.650,00
- c) componente UR3: € 20.000,00.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del conseguente DPCM 21 gennaio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo), diventa operativo il bonus sociale rifiuti (UR3), ossia una riduzione del 25 % sulla TARI: ARERA, con la delibera 355/2025/R/rif ha definito le modalità operative necessarie per consentire l'erogazione automatica del bonus sociale rifiuti, che si aggiunge a quelli già esistenti relativi a energia elettrica, gas e acqua, a ulteriore sostegno della spesa per i servizi essenziali delle fasce più bisognose della popolazione.

Il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, verrà riconosciuto automaticamente (senza che l'utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).

Nel 2026 sarà pertanto applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un'attestazione ISEE sotto soglia nel 2025.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Per l'aggiornamento del PEF del terzo periodo regolatorio 2026-2029 ARERA approverà, con successivo provvedimento, il tasso di inflazione programmata per lo stesso.

Alla luce di tale normativa, il Comune di San Quirino provvederà ad approvare le tariffe TARI 2026 entro il 30 aprile 2026, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

Nel bilancio 2026-2028 sono state stanziare risorse per l'applicazione di eventuali agevolazioni destinate alle utenze domestiche e non domestiche, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale TARI. Tali disponibilità saranno considerate al momento dell'elaborazione delle tariffe per l'anno 2026.

## 1.2) Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsione)	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.100.216,86	3.176.652,45	3.179.594,59	2.929.631,50	2.929.631,50	2.867.845,00
Trasferimenti correnti da famiglie	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti da imprese	-	0,00	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	0,00	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>3.100.616,86</b>	<b>3.176.652,45</b>	<b>3.180.594,59</b>	<b>2.930.631,50</b>	<b>2.930.631,50</b>	<b>2.868.845,00</b>

Con riferimento ai trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche si precisa che la previsione del 2028 è inferiore rispetto alle annualità 2026 e 2027 perché viene meno un trasferimento non ricorrente legato all'emergenza Covid pari ad Euro 61.786,50.

Nell'ambito dei trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, occorre fare una distinzione tra:

- Trasferimenti dallo Stato
- Trasferimenti dalla Regione
- Trasferimenti da altri soggetti.

## TRASFERIMENTI DALLO STATO

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

Tipologia trasferimento	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Contributo statale per funzioni fondamentali	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Contributo statale per rimborso mensa insegnanti	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Contributo statale per rimborso forfettario Tari edifici comunali	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Contributo statale per elezioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Contributo dall'istituto centrale di statistica per i censimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributo dallo Stato per emergenza Covid	61.786,50	61.786,50	-
<b>Totale trasferimenti statali</b>	<b>132.356,50</b>	<b>132.356,50</b>	<b>70.570,00</b>

## TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Tipologia trasferimento	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Fondo unico comunale	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
Trasferimento per minor gettito IMU e TASI	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Il trasferimento relativo al Fondo unico comunale è stato previsto per Euro 1.530.000,00 ed è così stimato sulla base degli importi 2025:

quota ordinaria del fondo unico comunale anno 2025	Euro 1.475.972,06
assegnazione integrativa della quota ordinaria del Fondo Unico Comunale disposta dall'articolo 9, commi 1-3 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7	Euro 46.865,15
Incremento quota ordinaria 2026-2027	Euro 15.621,72
<b>Totale Fondo unico comunale previsione 2026-2028</b>	<b>Euro 1.538.458,93</b>
<b>Importo arrotondato in bilancio</b>	<b>Euro 1.530.000,00</b>

E' stato previsto il ristoro da parte della Regione per il minor gettito IMU e TASI in Euro 20.000,00.

### Contributi regionali destinati a finanziamento di specifiche iniziative:

Trasferimento per il servizio infermieristico e fisioterapico della Casa Anziani	219.865,00	219.865,00	219.865,00
Trasferimento regionale grandi derivazioni ad uso idroelettrico	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Trasferimento per dote famiglia	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Eliminazione barriere architettoniche	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Trasferimento per cantieri lavoro	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Trasferimento per sostegno alle locazioni	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Trasferimento per attività culturali relative alla valorizzazione turistica ed enogastronomica	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Contributo per la giornata della memoria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimento dalla regione per minor introito ILIA	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Trasferimento 5 per mille	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Trasferimento per pari opportunità	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Trasferimento per la zanzara tigre e la derattizzazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimento della regione per interventi socio-assi.li ex Anmil	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Trasferimento per la sterilizzazione felina	700,00	700,00	700,00
Trasferimento per il monitoraggio sanitario dei volontari della Protezione Civile	100,00	100,00	100,00
<b>Totale trasferimenti regionali</b>	<b>2.347.665,00</b>	<b>2.347.665,00</b>	<b>2.347.665,00</b>

E' previsto in questa voce il trasferimento del 5 per mille devoluto al comune da parte dei cittadini e destinato a progetti con finalità sociali. La stima per tale gettito è stata calcolata in presunti Euro 3.000,00.

### TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI

Tipologia trasferimento	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Trasferimento dalla Azienda Sanitaria e altri enti per L.R.10/97 sugli anziani	377.000,00	377.000,00	377.000,00
Trasferimento dalla Azienda Sanitaria per centro diurno	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimento dal BIM ordinario	57.610,00	57.610,00	57.610,00
<b>Totale trasferimenti da altri soggetti</b>	<b>449.610,00</b>	<b>449.610,00</b>	<b>449.610,00</b>

Si evidenziano pertanto i contributi dall'Azienda Sanitaria in base alla Legge 10 del 1997 sugli anziani per Euro 377.000,00 per gli ospiti degenti in casa di riposo mentre Euro 15.000,00 per gli ospiti che utilizzano il centro diurno.

### 1.3) Titolo 3: Entrate extratributarie

Tipologie entrate extratributarie	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsione)	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.298.873,35	1.334.390,39	1.321.521,18	1.331.450,00	1.331.450,00	1.331.450,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.553,71	36.086,85	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
Interessi attivi	64.219,68	108.115,74	78.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	48.248,00	30.513,60	45.640,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	191.159,42	153.152,52	227.850,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
<b>TOTALE Entrate extratributarie</b>	<b>1.663.054,16</b>	<b>1.662.259,10</b>	<b>1.700.011,18</b>	<b>1.595.350,00</b>	<b>1.595.350,00</b>	<b>1.595.350,00</b>

## VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI

All'interno della tipologia di entrata "Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" ritroviamo le seguenti categorie:

- Le entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi per complessivi Euro 1.234.600,00 nel 2026;
- I proventi derivanti dalla gestione dei beni per complessivi Euro 96.150,00 nel 2026.

Nella categoria "entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi" sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale la cui copertura è pari all'84,91% come da delibera della Giunta Comunale n. 136 del 12.11.2025 e dal prospetto sotto riportato:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PREVISIONE 2026				
Servizi a domanda individuale	Entrate / Proventi previsione 2026	Spese / Costi previsione 2026	% di copertura bilancio 2026	% di copertura bilancio 2025
Asilo nido	-	-	-	-
Impianti sportivi palestra	6.000,00	38.920,00	15,42	16,94
Mattatoti pubblici	-	-	-	-
Mense scolastiche	60.000,00	149.000,00	40,27	40,97
Stabilimenti balneari	-	-	-	-
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	-	-	-	-
Uso di locali adibiti a riunioni	17.000,00	98.200,00	17,31	16,24
Pesa Pubblica	1.000,00	1.500,00	66,67	25,00
Casa anziani	1.714.865,00	1.830.950,00	93,66	95,89
<b>TOTALE</b>	<b>1.798.865,00</b>	<b>2.118.570,00</b>	<b>84,91</b>	<b>86,56</b>

Nella categoria "proventi derivanti dalla gestione dei beni" sono classificate tutte le entrate previste in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene:

- canoni, locazioni e affitti ed in particolare:
  - Entrata derivanti dalla cava delle villotte Euro 15.000,00;
  - Fitti reali di fabbricati Euro 1.250,00;
  - Fitti di terreni Euro 17.800,00
- all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali (Euro 12.000,00);
- canone unico patrimoniale (Euro 50.000,00).

## CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede, all'art. 1 commi 816 e seguenti, che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

La legge di bilancio 2025 all'art. 1 commi 755-758 ha specificato la possibilità per i comuni di introdurre la riduzione del canone fino alla metà per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, nonché ha specificato le modalità di determinazione del canone nel caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi.

L'articolo 19-bis del D.L. 95/2025 ha introdotto la facoltà di incrementare il canone annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con delibera del consiglio comunale del 14.12.2020 n. 33 e successivamente modificato con delibera del consiglio del 22.11.2021.

L'Ente ha l'affidamento in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati – periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

La previsione di bilancio è pari ad Euro 50.000,00 per ogni anno del triennio 2026-2028.

## PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 6.000,00 per ciascuna delle annualità 2026-2028, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del DL 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 12.11.2025 per il dettaglio delle destinazioni.

Le somme sono le seguenti:

		2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
ENTRATA	Proventi e sanzioni per violazioni al codice stradale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	2.778,34	2.778,34	2.778,34

## RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo pari a complessivi Euro 197.000,00 e precisamente:

- Euro 70.000,00 Rimborso fondi incentivanti al personale RUP;
- Euro 20.000,00 Rimborsi diversi;
- Euro 58.000,00 Utilizzo sovracanonici Enel;
- Euro 22.000,00 Entrate per sterilizzazione inversione contabile (*reverse charge*);
- Euro 2.000,00 rimborso da parte di assicurazioni per sinistri.

Come già anticipato nel paragrafo "1.1 Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" sezione "Tassa rifiuti- TARI", a partire dal 01 gennaio 2024, con dalla deliberazione Arera n. 386/2023, in attuazione alla Legge n. 60/2022 sono state istituite le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani UR1 e UR2. A partire dall'annualità 2025 è stata introdotta anche la componente perequativa UR3 con deliberazione Arera n. 133/2025. Sulla base di una prima interpretazione contabile, le componenti perequative dovevano essere contabilizzate al titolo 9° delle entrate. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 13/2025, è intervenuta a dirimere la questione della contabilizzazione delle componenti perequative introdotte fornendo l'indicazione

di contabilizzarle al titolo 3° delle entrate.

Per tale ragione, la voce è stata integrata anche dell'importo di Euro 25.000,00 denominato "altre entrate correnti n.a.c. per componenti perequative".

## 1.4) Titolo 4: Entrate in conto capitale

Tipologia entrata in conto capitale	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Contributo agli investimenti	2.746.543,59	1.434.868,96	2.547.000,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	336.563,88	-	-
Altre entrate in conto capitale	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Totale Entrata in conto capitale</b>	<b>3.138.107,47</b>	<b>1.489.868,96</b>	<b>2.602.000,00</b>

### CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 2.746.543,59 per l'anno 2026, € 1.434.868,96 per l'anno 2027 ed € 2.547.000,00 per l'anno 2028. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata se incassata anticipatamente alla spesa dell'opera.

In particolare si evidenziano i contributi iscritti:

#### Anno 2026

€	758.789,04	Contributo regionale per costruzione nuovo asilo nido
€	500.000,00	Contributo regionale per demolizione e ricostruzione scuola secondaria (media)
€	405.025,41	Contributo regionale ex Battiferro Cadelli
€	257.368,08	Contributo regionale per ristruttur.sede protezione civile;
€	250.000,00	Contributo regionale per ampliamento scuola elementare 2° lotto
€	149.767,27	Contributo regionale per la ristrutturazione edificio iniziativa Coabitare Sociale
€	205.503,26	Contributo regionale per sistemazione parcheggi area brolo;
€	50.000,00	Contributo regionale arredi ed allestimento ex Battiferro Cadelli
€	47.868,96	Contributi agli investimenti ex destinazione rimborso mutui estinti;
€	37.000,00	Contributo regionale per la realizzazione area attrezzata parcheggio Via Molino di Sotto
€	32.000,00	Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti;
€	21.609,36	Contributo regionale per il 2° lotto sistemazione palestra
€	15.000,00	Contributo per misure compensative ambientali e territoriali da altre imprese
€	10.000,00	Contributo regionale per superamento e abbattimento barriere architettoniche Sedrano
€	6.000,00	Contributo regionale per ampliamento scuola elementare 1° lotto
€	612,21	Messa in sicurezza viabilità
<b>€</b>	<b>2.746.543,59</b>	<b>TOTALE entrate in c/capitale anno 2026 – contributo agli investimenti</b>

#### Anno 2027:

€	790.000,00	Contributo regionale ex Battiferro Cadelli
€	500.000,00	Contributo regionale per demolizione e ricostruzione scuola secondaria (media)
€	50.000,00	Contributo regionale arredi ed allestimento ex Battiferro Cadelli
€	47.868,96	Contributi agli investimenti ex destinazione rimborso mutui estinti;
€	32.000,00	Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti;
€	15.000,00	Contributo per misure compensative ambientali e territoriali da altre imprese
<b>€</b>	<b>1.434.868,96</b>	<b>TOTALE entrate in c/capitale anno 2027 – contributo agli investimenti</b>

#### Anno 2028:

€	2.000.000,00	Contributo regionale per demolizione e ricostruzione scuola secondaria (media)
---	--------------	--



€	500.000,00	Contributo regionale per manutenzione Roielli
€	32.000,00	Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti;
€	15.000,00	Contributo per misure compensative ambientali e territoriali da altre imprese
<b>€</b>	<b>2.547.000,00</b>	<b>TOTALE entrate in c/capitale anno 2028 – contributo agli investimenti</b>

## ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 26/11/2025 è stato adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026/2028. All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2026-2028 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 336.563,88 per l'anno 2026 e precisamente:

- Euro 239.700,00 Alienazione fabbricato comunale (macello);
- Euro 93.123,88 Alienazione edifici comunali (appartamento Ater);
- Euro 3.740,00 Alienazione terreni.

## ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

### ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 50.000,00 per l'anno 2026, in € 50.000,00 per l'anno 2027 e in € 50.000,00 per l'anno 2028.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1, comma 460, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 in G.U. 16/10/2017, n.242).

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni:

Anno	Intervento	Importo	% utilizzo
2026	Manutenzione straordinaria strade comunali cap.4652	50.000,00	100%
2027	Manutenzione straordinaria strade comunali cap.4652	50.000,00	100%
2028	Manutenzione straordinaria strade comunali cap.4652	50.000,00	100%

## 1.5) Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

Nel triennio 2026-2028 non si prevedono riduzioni di attività finanziarie.

## 1.6) Titolo 6: Accensione di prestiti

L'amministrazione comunale non ha previsto accensioni di prestiti per il triennio 2026-2028.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2026 risulta essere pari ad € 320.465,82.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%).

Si precisa che questo ente negli anni passati ha estinto la quasi la totalità dei mutui in essere; per tale ragione rimangono solo due mutui da rimborsare alla cassa DD.PP. Un mutuo si estinguerà al 31/12/2026.

## 1.7) Titolo 7: Anticipazioni di Tesoreria

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi dal 2020 al 2025 il limite è stato di cinque dodicesimi, ad opera dell'art. 1 comma 555 della Legge 160/2019).

Si sottolinea tuttavia che nell'attuale disegno di legge di bilancio è prevista la proroga della misura fino all'esercizio 2028.

L'art. 3 del D.L. 183/2020, comma 11bis, prevede per i Comuni interamente confinanti con paesi non appartenenti all'UE la proroga della validità della norma di cui al comma 555 (5/12) fino al 31/12/2027.

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2026-2028 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

## 1.8) Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente e la cassa economica.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
FPV – parte corrente	-	-	-
FPV – parte capitale	2.143.021,04	-	-
FPV – attività finanziarie	-	-	-

## 2) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE SPESE

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

### 2.1) Titolo 1: Le spese correnti

Titolo 1 – spese correnti	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	2023 (impegni)	2024 (impegni)	2025 (previsione asestata)	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Macroaggregati di spesa						
Redditi di lavoro dipendente	1.194.714,39	1.154.661,07	1.330.415,73	1.377.150,00	1.377.150,00	1.377.150,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	105.745,09	104.418,70	124.687,40	126.900,00	126.900,00	126.900,00
Acquisto di beni e servizi	3.626.241,18	3.708.801,95	4.375.604,96	4.080.805,00	4.112.785,00	4.075.285,00
Trasferimenti correnti	1.715.888,24	1.979.867,18	2.060.293,38	2.004.500,00	1.999.500,00	1.976.500,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	22.562,83	19.988,00	17.600,00	15.000,00	12.000,00	9.983,68
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.710,93	58.433,31	60.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Altre spese correnti	43.932,55	43.835,00	310.077,53	227.426,50	227.746,50	226.724,44
<b>TOTALE Spese correnti</b>	<b>6.734.795,21</b>	<b>7.070.005,21</b>	<b>8.278.679,00</b>	<b>7.890.781,50</b>	<b>7.915.081,50</b>	<b>7.851.543,12</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

#### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni iscritte nel bilancio 2026-2028 tengono conto della sottoscrizione del Contratto collettivo di Comparto del personale dipendente avvenuta in data 19/07/2023 per il triennio 2019-2021 e della comunicazione Prot. n. 0585068 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Regione FVG. La nuova disposizione in materia di rinnovo contrattuale 2022-2024 prevede un incremento a regime pari allo 7,50%. Le previsioni del costo del personale dipendente sono state pertanto stimate con l'incremento sopracitato (+7,50%).

Sono inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2026 ad

approvate il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con determinazione n. 528 del 19/05/2025 è stato adeguato il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 45 del CCRL del 19/07/2023 (ultimo anno costituito: 2025).

In data 18/12/2024 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2024).

Gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con le previsioni del piano assunzionale e prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCRL del 19/07/2023; sono inoltre state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali, che riassorbiranno a regime l'indennità di vacanza contrattuale e l'elemento perequativo una tantum previsto dalla normativa.

Viene modificato l'assetto organizzativo del Comune di San Quirino, così come previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26/11/2025 e di seguito sintetizzato:

#### POLIZIA LOCALE

AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZI ALLA PERSONA

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

AREA DEMOGRAFICA

AREA LAVORI PUBBLICI – GESTIONE DEL PATRIMONIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

La dotazione organica nell'anno 2025 è stata modificata con delibera di Giunta comunale n. 149 del 26/11/2025, con conseguente impatto anche per gli anni 2026-2028, in applicazione di quanto precisato dalle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle P.A, intesa quale dotazione di spesa di personale potenziale, invalicabile dal piano triennale di fabbisogno di personale viene quantificata come segue:

Categoria	Profilo Professionale	Dotazione organica al 31.12.24	Nuova dotazione organica
PLA	Agenti di Polizia Locale	2	2
PLB	Ufficiale Tenente di Polizia Locale	1	1
B	Collaboratore amm.vo al 69,45%	1	1
B	Operaio specializzato	4	4
B	Collaboratore amministrativo	1	1
C	Istruttore tecnico	4	3 <sup>(*)</sup>
C	Istruttore amm.vo contabile	4	4
C	Istruttore amm.vo	6	6
D	Funzionario contabile	1	1
D	Funzionario amm.vo	1	1
D	Funzionario amm.vo contabile	1	1
D	Funzionario tecnico	1	2 <sup>(**)</sup>
Segretario Generale		1	1
<b>TOTALE</b>		<b>28</b>	<b>28</b>

Tabella riportata in Piano Integrato Semplificato di attività e organizzazione (PIAO) delibera di Giunta Comunale n. 149 del 26/11/2025

Il Comune di San Quirino è chiamato a rispettare la nuova disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di spesa del personale, così come definita dalla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, avente ad oggetto: “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali”. Il richiamato articolo 2 della legge regionale 18/2015 prevede:

- al comma 2, che gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrano con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei;
- al comma 2 bis che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetti alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli Enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche;
- al comma 2 ter, che gli Enti locali della regione assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa nell’ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;

L’articolo 19 della legge regionale 18/2015 definisce i seguenti obblighi di finanza pubblica per gli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia:

- a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge regionale;
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Richiamati inoltre:

- il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli Enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo lo stesso entro un valore soglia;
- il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 18/2015 il quale dispone che gli Enti locali assicurino la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.

Occorre considerare inoltre le deliberazioni della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia:

- n. 1885 del 14 dicembre 2020 avente ad oggetto: “LR 18/2015, come modificata dalla LR 20/2020 – Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Determinazione dei valori soglia sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva.”;
- n. 789 del 21 maggio 2021 avente ad oggetto “LR 18/2015, come modificata dalla legge regionale 20/2020. Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli Enti locali della regione. Valori soglia sostenibilità di cui alla DGR 1885/2020. Prima analisi e adeguamenti”;
- n. 561 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto “LR 18/2015 Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli Enti locali della Regione. Valori soglia relativi all’indicatore di sostenibilità della spesa di personale. Integrazione alla DGR 1885/2020 a seguito del piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nei Comuni in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- n. 1994 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto: “LR 18/2015. Obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento dei valori soglia dell’indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai “Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Pubbliche”. Approvazione definitiva.”.

Il valore soglia che il Comune di San Quirino è tenuto a rispettare per quanto riguarda la sostenibilità della spesa del personale è del 24,30%, percentuale questa che viene integrata secondo la tabella 3 della deliberazione di giunta regionale citata in premessa di una percentuale pari al 5%, in quanto l’indicatore 8.2 BDAP (0,57%) è inferiore al 1%: pertanto il valore soglia dell’Ente è pari al 29,30%.

Di seguito il calcolo del rispetto della sostenibilità della spesa del personale:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE			
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028			
	2026	2027	2028
Titolo 1- VOCE PDC E.1.00.00.00.000	3.445.300,00	3.445.300,00	3.445.300,00
Titolo 2- VOCE PDC E.2.00.00.00.000 (togliere rest. Regione ILIA in quanto riducono trasf))	1.787.263,68	1.787.263,68	1.725.477,18
Titolo 3- VOCE PDC E.3.00.00.00.000	1.595.350,00	1.595.350,00	1.595.350,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.827.913,68</b>	<b>6.827.913,68</b>	<b>6.766.127,18</b>
<b>A detrarre:</b>			
FCDE ACCANTONATO IN BILANCIO	95.006,35	95.006,35	95.006,35
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PER CANTIERI DI LAVORO	21.500,00	21.500,00	21.500,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE	-	-	-
ENTRATE VINCOLATE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE E PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>TOTALE ENTRATE NETTE</b>	<b>6.707.907,33</b>	<b>6.707.907,33</b>	<b>6.646.120,83</b>
<b>Percentuale rapporto personale/entrate correnti al netto FCDE</b>	<b>21,26%</b>	<b>21,26%</b>	<b>21,46%</b>
VALORE SOGLIA	29,30%	29,30%	29,30%
<b>LIMITE SPESA PERSONALE</b>	<b>1.965.416,85</b>	<b>1.965.416,85</b>	<b>1.947.313,40</b>

RISPETTO LIMITE			
SPESE DEL PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028			
	2026	2027	2028
U.1.01.00.00.000 compresa convenzioni personale cap.138	1.377.150,00	1.377.150,00	1.377.150,00
U.1.03.03.12.001 (interinale) cap.136	-	-	-
U.1.03.02.12.000 (cantieri lav. Ril.cens)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RIMBORSI DOVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE.	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>A detrarre:</b>			
SPESE PER CANTIERI DI LAVORO	21.500,00	21.500,00	21.500,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE	-	-	-
SPESE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE PER LE QUOTE FINANZIATE DA SPECIFICHE ENTRATE VINCOLATE PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.426.150,00</b>	<b>1.426.150,00</b>	<b>1.426.150,00</b>
<b>LIMITE RISPETTATO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
DISPONIBILITA' NUOVE ASSUNZIONI	539.266,85	539.266,85	521.163,40

**TABELLA DI INDIVIDUAZIONE VALORI SOGLIA PER CLASSE DEMOGRAFICA**

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 2
a	0-999	32,60%
b	1000-1999	30,10%
c	2000-2999	26,80%
d	3000-4999	24,30%
e	5000-9999	27,20%
f	10000-24999	23,40%
g	25000-149.999	26,10%
h	150.000 e oltre	30,60%

**INDICATORE BDAP DELL'ENTE**

CLASSE DI MERITO	incremento %
Comuni con indicatore 8,2 BDAP inferiore all'1% (classe A)	5,00%
Comuni con indicatore 8,2 BDAP inferiore da 1 a 2,49% (classe B)	3,00%
Comuni con indicatore 8,2 BDAP inferiore da 2,5% a 5% (classe B)	1,50%
IL COMUNE DI SAN QUIRINO PRESENTA UN INDICATORE 8,2 BDPA PARI A 0,57%	INCREMENTO DEL 5,00%
VALORE SOGLIA COMPLESSIVO	29,30%

## IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali, e iscritte per ciascuna annualità del bilancio 2026-2028:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di San Quirino non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per € 90.600,00;
- IRAP dovuta sui compensi agli amministratori locali per Euro 7.500,00;
- tassa di circolazione sui veicoli per € 2.800,00;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro iscritta per € 6.000,00;
- Tassa rifiuti su edifici comunali per Euro 14.000,00;
- Tributi e contributi del comune per Euro 6.000,00.

## ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi per i consiglieri e gli amministratori.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali diversi (perizie, consulenze ecc), con riferimento si quali si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Si rilevano le spese per le elezioni regionali/nazionali/europee negli esercizi 2026-2028: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Alla data attuale le consultazioni elettorali definite sono:

- anno 2027 le elezioni amministrative comunali del Sindaco e Consiglio Comunale a carico del bilancio dell'ente.



Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

## TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti per l'anno 2026 sono:

- trasferimenti relativi alla Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione per € 1.211.300,00: in questa missione rientrano le regolazioni contabili effettuate dalla Regione Friuli Venezia Giulia delle poste a credito a titolo di concorso degli EE.LL. alla finanza pubblica stimato in Euro 55.657,45 e il recupero del rimborso del gettito della riserva ex all'art. 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 quantificato in Euro 1.143.367,82 e che trovano capienza nelle risorse assegnate a titolo di trasferimento regionale per il fondo unico comunale 2026;
- trasferimenti relativi alla Missione 4 Istruzione e diritto allo studio per € 128.000,00;
- trasferimenti relativi alla Missione 5 Tutela e valozz. Beni culturali per € 49.000,00;
- trasferimenti relativi alla Missione 6 Politiche giovanili sport e tempo libero per € 13.000,00;
- trasferimenti relativi alla Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa per € 60.000,00
- trasferimenti relativi alla Missione 9 Sviluppo/ tutela del territorio/ambiente per € 3.000,00;
- trasferimenti relativi alla Missione 12 Diritti e politiche sociali/famiglia per € 537.200,00;
- trasferimenti relativi alla Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale per € 3.000,00.

## INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi è prevista in € 15.000,00 per il 2026, € 12.000,00 per il 2027 ed in € 9.983,68 per il 2028 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio è in riduzione in quanto sono solo 2 i mutui ancora in corso. Un mutuo si estinguerà al 31/12/2026.

## RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico. La previsione dell'importo di Euro 59.000,00 si riferisce ai rimborsi diversi per Euro 5.000,00 ed Euro 5.000,00 per rimborsi tributari ed Euro 49.000,00 al rimborso spese convenzioni.

## ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 30.319,20 nel 2026, per € 30.639,20 nel 2027 e per € 29.617,14 nel 2028 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 11.790,69.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166, comma 2 quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 300.000,00.

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile per Euro 95.006,35, denominata "Accantonamento

al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità dell'ente la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

1b) i crediti assistiti da fidejussione;

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sono le entrate relative alla mensa scolastica in quanto accertati per lo più all'inizio dell'anno scolastico con versamento anticipato da parte dei genitori; diritti di segreteria dei vari uffici, canoni cimiteriali poiché vengono accertati "per cassa" e nemmeno per i proventi derivanti dalla cava, il cui versato dipende dai quantitativi estratti come da convenzione.

Il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando come segue.

La scelta del livello di analisi per determinare lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di capitolo. E' stata calcolata, per ciascuna entrata a livello di capitolo, la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente (si applica la media semplice essendo ormai pienamente a regime l'applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria).

Per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Titolo	Tipologia	Importo	
Titolo 1	Tipologia 101	80.712,64	accantonamento effettivo
Titolo 3	Tipologia 100	5.053,74	accantonamento effettivo
Titolo 3	Tipologia 200	9.239,97	accantonamento effettivo
<b>Totale complessivo fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>95.006,35</b>	

2) è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media calcolata secondo una delle seguenti modalità (il recente Decreto Ministeriale del 25/07/2023 ha introdotto una novità in materia di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità) previste quali metodi di calcolo del fondo ovvero:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio- rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio- rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

E' sempre fatta salva la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, secondo la seguente

formula (eventualmente ponderata):

incassi di competenza es. (x) + incassi esercizio (x+1) in c/residui (x)

accertamenti esercizio (x)

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Per quanto riguarda le entrate tributarie si è provveduto ad accantonare le seguenti percentuali:

<b>Titolo 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>Percentuale applicata</b>
Attività di verifica e controllo dell'IMU/ILIA	47,35%
Tassa Rifiuti	9,07%

La tassa rifiuti ha una percentuale contenuta legata al fatto che l'attività di sollecito di pagamento subito dopo la scadenza di pagamento della seconda rata della Tari consente di contenere l'evasione del tributo.

<b>Titolo 3 – Entrate extratributarie</b>	<b>Percentuale applicata</b>
Sanzioni su accertamento tributi da famiglie	59,48%
Proventi e sanzioni del codice della strada	52,27%
Proventi e sanzioni del codice della strada a famiglie	40,34%
Proventi per trasporto scolastico	1,68%
Fitti di terreni	0,10%
Proventi da multe e sanzioni per violazioni norme urbanistiche a carico famiglie	4,83%
Proventi da multe e sanzioni per violazioni norme urbanistiche a carico imprese	6,22%
Fitti reali di fabbricati	22,57%
Canone Unico	3,83%
Gestione rette centro diurno	1,15%
Gestione rette casa anziani	0,21%

#### Accantonamento del fondo rischi spese legali

Nell'avanzo di amministrazione presunto è stata accantonata in via del tutto precauzionale la somma di Euro 147.000,00; l'importo corrisponde a circa l'8% della monetizzazione dell'energia fornita a titolo gratuito alla Regione da parte dei concessionari e dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ricevuti per le annualità 2021-2024- quale rischio di soccombenza del ricorso ex art. 143 del R.D. 1775/1933 avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche della Società Cellina Energy s.r.l. avanti al TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE di Roma per l'annullamento del regolamento della Regione Friuli V.G. emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0148/Pres. del 07/09/2023.

Negli anni 2026-2028, proprio in relazione al ricorso sopra citato, è stato previsto un accantonamento di circa l'8% del trasferimento regionale previsto (pari a 280.000,00 nel capitolo 264): l'importo dell'accantonamento prudenziale è pari a 23.000,00 Eur annui. Il rischio di soccombenza è stimato, dai legali incaricati in essere, sia remoto.

#### Accantonamento fondo adeguamenti contrattuali

Trattasi di voce destinata ad accogliere le somme annue necessarie ad erogare ai dipendenti gli arretrati degli stipendi a seguito della sottoscrizione del CCRL. Le somme accantonate non vengono impegnate e confluiscono nel risultato di amministrazione. Nel corso del 2025 è stato necessario adeguare l'accantonamento al fondo per aumenti contrattuali per l'importo di Euro 108.000,00, alla luce della comunicazione ricevuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia Prot. 585068/ P/ GEN del 28/08/2025 avente ad oggetto "legge regionale n. 12/2025 (Assestamento del bilancio anni 2025-2027): disposizioni in

materia di rinnovo contrattuale 2022/2024 per il personale regionale non dirigente e altre disposizioni in materia di Comparto unico.”

Nel bilancio di previsione 2026-2028 sono stati accantonati fondi per Euro 23.000,00 annui che si aggiungono a quanto già accantonato nell'avanzo di amministrazione negli anni precedenti per effetto della stessa comunicazione ricevuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Con la legge di assestamento di bilancio n. 12/2025 sono state, infatti, incrementate le risorse da destinare al rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale regionale non dirigente. Tali risorse, comprensive dell'indennità di vacanza contrattuale in corso di erogazione ai sensi dell'articolo 9, comma 44, legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, costituiscono l'importo complessivo massimo destinato a detto rinnovo, e portano ad un incremento, a regime, pari al 7,5%. Per tale ragione, il costo del personale è stato rivalutato al +7,5% e per il rinnovo contrattuale 2025-2027 è stato previsto un importo del fondo con % di rivalutazione del 2%.

#### IVA a debito

Vengono stanziare in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di San Quirino.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Casa anziani	Sezionale 10
Altri servizi diversi (pesa)	Sezionale 30
Trasporto scolastico	Sezionale 40
Mensa scolastica	Sezionale 50
Fitti di fabbricati e terreni	Sezionale 60
Produzione energia elettrica	Sezionale 70

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2024 è stata trasmessa entro il termine di legge previsto per il 24/04/2025.

Dalla dichiarazione è emersa la seguente situazione:  
credito pari ad € 37.063,00.

#### Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli “organismi partecipati” che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra “valore” e “costi” della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario

della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Per quanto concerne le partecipate dell'Ente si precisa quanto segue:

- Partecipata Atap esercizio finanziario 2024 concluso con utile di esercizio;
- Partecipata LTA (Livenza taglio acque) esercizio finanziario 2024 concluso con utile di esercizio;
- Partecipata GEA esercizio finanziario 2024 concluso con utile di esercizio;
- Partecipata Pordenone Fiere esercizio finanziario 2024 concluso con utile di esercizio.

#### Fondo garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023, può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2025, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore al 5%), si ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2026-2028 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2026 qualora ne ricorrano i presupposti.

In base agli indicatori di tempestività dei pagamenti rilevabili dalla PCC (piattaforma dei crediti) rileviamo quanto segue:

- tempestività pagamenti 1 trimestre 2025 meno 5,78 giorni rispetto ai 30 giorni;
- tempestività pagamenti 2 trimestre 2025 meno 14,60 giorni rispetto ai 30 giorni;
- tempestività pagamenti 3 trimestre 2025 meno 15,62 giorni rispetto ai 30 giorni.

## 2.2) Titolo 2: Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Spesa in conto capitale Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	2023 (impegni)	2024 (impegni)	2025 (previsione)	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	977.206,42	1.600.944,51	7.952.226,47	5.346.004,63	1.502.868,96	2.615.000,00
Contributi agli investimenti	-	-	2.564.754,98	93.123,88	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	2.148.021,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE spesa in conto capitale</b>	<b>977.206,42</b>	<b>1.600.944,51</b>	<b>12.665.002,49</b>	<b>5.444.128,51</b>	<b>1.507.868,96</b>	<b>2.620.000,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Gli importi sono coerenti col "Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e dell'elenco annuale 2026 ai sensi dell'art. 37, del d.lgs. n. 36/2023" adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 26/11/2025.

Le spese per investimento sono elencate dettagliatamente nel Documento Unico di Programmazione.

### QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2026-2028, piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Definizione fonte di finanziamento	2026 (previsione)	2027 (previsione)	2028 (previsione)
Accertamenti reimputati	145.000,00		
FPV	2.143.021,04		
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	2.714.543,59	1.402.868,96	2.515.000,00
Alienazioni patrimoniali	336.563,88		
Contributi per permessi da costruire	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Margine corrente – entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.444.128,51</b>	<b>1.507.868,96</b>	<b>2.620.000,00</b>

Per quanto attiene le "alienazioni patrimoniale" si rimanda al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026/2028. adozione proposta." adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 26/11/2025.

Per quanto attiene il "margine corrente – entrate di parte corrente destinate a spese di investimento", va posta particolare

attenzione.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per l'esercizio in corso di gestione:

ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI		
2026		
Quota di margine corrente	Descrizione intervento	Capitolo / articolo
50.000,00	Sistemazione strade comunali	4629

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2027 e 2028), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come modificato dal D.M. 01/08/2019.

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

A) una quota, prevista dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio, di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate ai fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la presente nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:

Quota di margine	Modalità di quantificazione	Media margine corrente Rendiconti 2022-2024
A	Media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati	770.994,27

Si dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati, in particolare:

- la quota del saldo destinata alla copertura degli investimenti non è superiore alla quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio (quota A);



- l'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi: infatti i risultati di amministrazione sono i seguenti:

esercizio 2023: € 3.515.129,81

esercizio 2024: € 4.896.710,21.

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria:

ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI		
2027 e 2028		
Quota di margine corrente	Descrizione intervento	Capitolo / articolo
50.000,00	Sistemazione strade comunali	4629

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2026	€ 93.123,88
2027	-
2028	-

L'importo corrisponde nella tua totalità al trasferimento all'Ater per la vendita dell'edificio come da "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026/2028. adozione proposta." adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 26/11/2025.

## 2.3) Titolo 4: Rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2026 risulta essere pari ad € 320.465,82.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 62.500,00 per il 2026; € 38.200,00 per il 2027 ed € 39.951,88 per il 2028.

## 2.4) Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluivano nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso superiore a 150.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluivano nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Nel 2026 l'FPV in entrata derivante dall'applicazione di tale normativa ammonta ad € 2.143.021,04 e si riferisce ai seguenti lavori:

Descrizione opera	Importo FPV 2026
Ampliamento campo sportivo capoluogo	15.240,50
Ampliamento e sistemazione Cimitero frazione San Foca	892,50
Ristrutturazione sede Protezione Civile	6.488,52
Realizzazione pensiline	3.428,10
Riqualificazione viaria via Toffoli, via Armentaressa e Via Aprilis	5.688,97
Ampliamento parcheggio Municipio	110.000,00
Realizzazione area attrezzata parcheggio Via Molino di Sotto	160.000,00
Ristrutturazione ex Battiferro Cadelli	69.572,34
Costruzione nuovo asilo nido	1.240.110,96
Manutenzione straordinaria palestra comunale	2.134,54
Manutenzione campo sportivo comunale	444.715,00
Manutenzione straordinaria Casa Anziani	2.938,98
Sistemazione ed ampliamento pubblica amministrazione	75.592,27
Sistemazione strade comunali	6.218,36
<b>TOTALE FPV di parte capitale</b>	<b>2.143.021,04</b>

## ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 1.000,00;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 50.000,00 per IMU;
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00 ;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 336.563,88 e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: Euro 2.796.543,59.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente), previste per € 40.000,00;
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente);
- c) gli eventi calamitosi previsti per € 0,00;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00);
- e) i contributi agli investimenti previsti per € 5.444.128,51.

Arconet con la FAQ n. 34, oltre ad elencare le entrate che per loro natura sono da considerare non ricorrenti (si veda l'elencazione sopra riportata), specifica che "si ritiene possa essere definita a regime un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In considerazione del fatto che dal 2022, il Comune di San Quirino per effetto delle seguenti Leggi Regionali:

- la LR 21/2020 ss.mm.ii “Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico” con la quale, sono disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191 con la quale è stato approvato, in via definitiva, il documento “Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21, articolo 25, comma 5. Cessione gratuita di energia elettrica dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico. Criteri per il riparto dell’energia ceduta tra le Amministrazioni interessate. Tipologie di servizi pubblici e categorie di utenti che possono beneficiare dell’energia elettrica ceduta”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1201 con la quale è stato approvato, in via definitiva, il “Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le amministrazioni interessate del canone di concessione del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della Legge Regionale 6 novembre 2020, n.21. Approvazione definitiva” nonché il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023 n.0148/Pres., con il quale lo stesso è stato emanato;

percepisce

- a) la monetizzazione dell’energia fornita a titolo gratuito alla Regione da parte dei concessionari di impianti di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico e,
- b) i canoni monetizzazione dell’energia fornita a titolo gratuito alla Regione da parte dei concessionari e dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico;

sono state considerate “entrate non ricorrenti” anche tali trasferimenti. L’importo a bilancio 2026-2028 per ciascuna annualità è pari ad Euro 280.000,00 sul quale è previsto un accantonamento al “fondo per passività potenziali derivanti da contenziosi” per l’importo di Euro 23.000,00.

## ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

L'ente non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria a favore di enti e di altri soggetti.

## ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

## ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni direttamente possedute.

DENOMINAZIONE partecipazioni	Capitale Sociale	Numero azioni o quote	Valore nominale cadauna	% part.	Oggetto sociale	Oneri a carico Ente
ATAP S.p.A.	18.251.400	2608	100	1,43%	Trasporto e magazzinaggio	Nessuno
LTA	18.000.000	48.762	1	0,271%	Fornitura di acqua, reti fognarie,	Nessuno
Gea	890.828	1000	1	0,11%	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	Nessuno
Pordenone Fiere	1.122.871	57.716	1	5,14%	Organizzazione, diretta o tramite terzi, di manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato.	Nessuno

I siti internet delle società partecipate sono i seguenti:

[www.atap.pn.it](http://www.atap.pn.it)

[www.lta.it](http://www.lta.it)

[www.gea-pn.it](http://www.gea-pn.it)

[www.pordenonefiere.it](http://www.pordenonefiere.it)

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

Il DM 2/08/2022 ha modificato il prospetto del risultato presunto di amministrazione.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di San Quirino esso ammonta complessivamente ad € 3.024.158,57, così suddiviso:

=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	<b>3.024.158,57</b>
---	---	---------------------

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2025		660.991,93
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		182.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00
Altri accantonamenti		257.219,15
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>1.100.211,08</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		137.615,61
Vincoli derivanti trasferimenti		98.280,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		28.775,78
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		201.092,80
Altri vincoli		0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>465.764,57</b>

<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>295.883,38</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>1.162.299,54</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	
<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:</b>	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	145.000,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>145.000,00</b>

Il Comune di San Quirino ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2026 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti: pertanto è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

Nel dettaglio, l'applicazione al bilancio di previsione riguarda:

Applicazione avanzo	Importo	Tipologia spesa
Avanzo vincolato presunto	Euro 145.000,00	Spesa in conto capitale
Avanzo vincolato presunto	Euro-	Spesa corrente
<b>Totale Avanzo applicato</b>	<b>Euro 145.000,00</b>	

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto per le spese in conto capitale riguarda due opere:

- la prima è riferita all'ampliamento e sistemazione cimitero di San Foca volto alla realizzazione dei campi di inumazione e dell'area di spargimento ceneri in adeguamento alle dotazioni obbligatorie previste dalla normativa regionale- finanziati da avanzo di amministrazione libero applicato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09/06/2025;
- la seconda è riferita all'acquisto di arredi per l'Ex Battiferro Cadelli di cui la domanda di contributo prevede una compartecipazione del 30% finanziati da avanzo di amministrazione libero applicato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 15/10/2025.

## ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

### EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La commissione Arconet ha chiarito che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Fino al 31/12/2024 l'obbligo era di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, e gli enti dovevano tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Il 23 aprile 2024 è stata approvata dal Parlamento Europeo la riforma del Patto di Stabilità e di Crescita: le nuove regole pongono la spesa primaria netta al centro del percorso di raggiungimento del rispetto due parametri tradizionali, il rapporto Deficit/PIL (3%) e il rapporto debito/PIL (60%), che continuano a costituire gli obiettivi sostanziali del percorso, come già previsto nel Trattato di Maastricht; le regole da applicare agli enti territoriali sono lasciate alla valutazione di ciascun Stato membro.

L'art. 1 comma 785 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) prevede quindi che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio: pertanto gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di bilancio non negativo (il riferimento è all'equilibrio W2).

In caso di mancato rispetto dell'obiettivo, è previsto un meccanismo sanzionatorio, qualora il comparto risulti globalmente non rispettoso del vincolo.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

### PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

Le previsioni di competenza sono costituite dai crediti e dai debiti che l'ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, le previsioni di cassa indicano l'importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno.

Il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, all'art. 6 comma 1 dispone che, al fine di



rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

Tale piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 13 gennaio 2025, nel corso del 2025 è stato approvato con la deliberazione di G.C. n. 29 del 26/02/2025.

Gli aggiornamenti trimestrali sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario come segue:

- 1° trimestre: det. n. 450 del 23/04/2025;
- 2° trimestre: det. n. 770 del 25/07/2025;
- 3° trimestre: det. n. 20/10/2025.

Si fa inoltre presente che è allo studio, da parte della commissione Arconet (seduta del 24/09/2025), una modifica del principio concernente la Programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, mediante l'individuazione delle condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa.

Tale argomento sarà oggetto di successivo approfondimento da parte della medesima Commissione, per essere poi recepito in apposito DM.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRATTOLIN ALESSANDRA

CODICE FISCALE: FRTLSN82H57G888K

DATA FIRMA: 18/12/2025 14:04:35

IMPRONTA: 7D55E915016948C61E8DA961C6C02CFDAAD235AED3625B8BD89C59DE09150EAC  
AAD235AED3625B8BD89C59DE09150EACF62C3AD75EE74CF54720AD8996A38626  
F62C3AD75EE74CF54720AD8996A3862686841A9578A85BD2A9FEAE0EF468C949  
86841A9578A85BD2A9FEAE0EF468C949F46A03A8451B026FD44296CFCE3BF2FC